

Ordinanza

sull'entrata in vigore integrale della legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese e dell'ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

del 27 giugno 2007

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 15 capoverso 2 della legge federale del 6 ottobre 2006¹ sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese,

ordina:

Articolo unico

¹ La legge federale del 6 ottobre 2006 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese entra integralmente in vigore il 15 luglio 2007 ad eccezione degli articoli 1–12, entrati in vigore il 15 marzo 2007.

² L'ordinanza del 28 febbraio 2007² sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese entra integralmente in vigore il 15 luglio 2007 ad eccezione degli articoli 1, 2 e 10, entrati in vigore il 15 marzo 2007.

27 giugno 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ RS 951.25; RU 2007 693

² RS 951.251; RU 2007 699

Entrata in vigore integrale della legge federale sugli aiuti finanziari
alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese e
dell'ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni
alle piccole e medie imprese

RU 2007